



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 09/06/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 maggio 2005, n. 734

L.R. 20/00 - O.P.C.M. 3274/03 - Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale - adempimenti - Recepimento O.P.C.M. n. 3431/05 - Ulteriore prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della deliberazione G.R. n. 153/04.

L'Assessore ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse naturali, dott. Onofrio INTRONA, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Unità Operativa "Pubbliche calamità - Espropri - Sviluppo socio-economico" del Settore LL.PP., confermata dal Responsabile della stessa U.O., dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di governo attribuitele dalle vigenti disposizioni legislative e recependo le analoghe disposizioni recate dall'art. 2 - comma 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, con deliberazione n. 153 adottata nella seduta del 02.03.2004 ha, fra l'altro, introdotto la temporanea facoltà discrezionale dei committenti di nuovi edifici ed opere da realizzare sul territorio regionale, di autorizzare la redazione dei relativi progetti sulla base delle norme tecniche previgenti alla data di applicazione di tale ordinanza, ovvero delle nuove norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.

La deliberazione G.R. 153/04 consente l'esercizio di tale facoltà per un periodo di diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della predetta ordinanza.

Con successiva deliberazione n. 597 adottata nella seduta del 27.04.2004, recependo le analoghe disposizioni recate dall'O.P.C.M. n. 3333 del 23.01.2004, la Giunta regionale ha temporaneamente cancellato l'obbligo della progettazione antisismica, introdotto con il decimo disposto della predetta deliberazione n. 153/04, per i nuovi edifici ed opere infrastrutturali strategici ai fini della protezione civile e rilevanti ai fini dell'eventuale collasso degli stessi (rientranti nelle apposite tipologie individuate con l'allegato 2 alla stessa deliberazione) da realizzare in zona sismica 4, sostituendolo con la facoltà dei committenti, esercitabile nel predetto periodo temporale, di consentirne discrezionalmente la progettazione "... in conformità alle norme tecniche antisismiche previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/03, ovvero in conformità alle norme tecniche approvate con la predetta Ordinanza."

Successivamente, è stata pubblicata sulla G.U.R.I n. 269 del 16.11.2004 l'ulteriore Ordinanza P.C.M. n. 3379 del 05.11.2004, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile", il cui art. 6 ha prolungato di sei mesi il periodo temporale fissato con la precedente O.P.C.M. 3274/03 per l'esercizio della su illustrata facoltà discrezionale dei committenti.

A recepimento di tale necessitata disposizione e condividendo le considerazioni operate nella medesima ordinanza a giustificazione del consentito prolungamento temporale, la Giunta regionale con deliberazione n. 260 del 07.03.2005 ha disposto che la richiamata facoltà discrezionale dei committenti

poteva essere esercitata anche sul territorio regionale sino al 08.05.2005 e che la stessa facoltà era esercitabile anche per la progettazione di edifici ed opere ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla precedente deliberazione GR. 153/'04.

Con la medesima deliberazione n. 260/'05, la Giunta regionale, verificato l'improprio riferimento alle "... norme tecniche antisismiche previgenti..." operato nel disposto recato dalla precedente deliberazione n. 597/'04, come innanzi esattamente riportato, ha altresì, precisato che la esatta ed autentica finalità dello stesso è da intendersi quale temporanea facoltà del committente di consentire la progettazione di opere ricadenti nelle tipologie di cui al predetto allegato 2 alla deliberazione 153/'04, da realizzare nell'attuale zona sismica 4 del territorio regionale (corrispondente alla vecchia zona sismicamente non classificata), in conformità alle norme tecniche (ordinarie, previste dalla L. 1086/'71) previgenti alla data di applicazione dell'O.P.C.M. 3274/'03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza.

E', ora, intervenuta nuova O.P.C.M. n. 3431 del 03.05.2005, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 107 del 10.05.2005, suppl. ord. n. 85, il cui art. 2 prolunga di ulteriori tre mesi il periodo temporale fissato con l'art. 2, comma 2, della precedente O.P.C.M. 3274/'03.

A giustificazione di tale ulteriore prolungamento temporale, l'ordinanza 3431/'05 considera, fra l'altro, "... il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina impone di dare un ulteriore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalità dei soggetti chiamati... ad utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurarne la linearità e la correttezza di percorsi attuativi della normativa stessa, determinando l'esigenza di un più lungo periodo di sperimentazione;".

L'O.P.C.M. 3431/'05 considera, altresì, che tale esigenza è stata prospettata anche dalla Regioni e dalle categorie professionali interessate.

Poiché si ritengono condivisibili le considerazioni operate con l'O.P.C.M. n. 3431/'05, si propone di recepire il disposto di cui all'art. 2 della stessa, consentendo il prolungamento del termine in esso previsto per l'esercizio della predetta facoltà discrezionale dei committenti, concernente la progettazione di nuove opere, ivi comprese quelle individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/'04, da realizzare sul territorio regionale pugliese.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, nè a carico del bilancio regionale, nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/'97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Responsabile della competente Unità

Operativa, dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi legge

DELIBERA

- di disporre, a recepimento dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3431 del 03.05.2005, l'ulteriore prolungamento di tre mesi del termine fissato dall'art. 2, comma 2 dell'O.P.C.M. 3274/'03, per l'esercizio della facoltà discrezionale dei committenti di consentire la progettazione di nuove opere da realizzare nel territorio regionale pugliese (ivi comprese quelle ricadenti nelle tipologie individuate con l'allegato 2 alla deliberazione G.R. 153/'04) in conformità alle norme tecniche previgenti alla data di applicazione di tale ultima O.P.C.M. n.3274/'03, ovvero in conformità alle norme tecniche antisismiche approvate con la stessa ordinanza;
- di dare atto che, in relazione ai prolungamenti temporali autorizzati con le deliberazioni G.R. n. 153/'04, n. 597/'04, n. 260/'05 e con il precedente disposto, la suindicata facoltà discrezionale del committente potrà essere esercitata sul territorio pugliese sino al 08.08.2005;
- di confermare quant'altro disposto, precisato e deliberato con la predette deliberazioni G.R. n. 153/'04, n. 597/'04 e n. 260/'05;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 1, lett. a) e b) - della L.R. 12.04.1994 n. 13.

Il Segretario della Giunta Il Presidente
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola